



PI 2019  **COMUNE DI SILEA**

Piano degli Interventi - variante n. 4
Piano Regolatore Comunale LR 1/2004

**Prontuario per la Qualità Architettonica
e la Mitigazione Ambientale**

Var. 4 Pi approvata con
DCC n. 11 del 12/05/2020

DOC

2

Elaborato 23

Piano degli Interventi (PI) di Silea - Variante n. 4
Piano Regolatore Comunale LR n. 11/2004
PRONTUARIO PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA
E LA MITIGAZIONE AMBIENTALE



COMUNE DI SILEA
Via Don Minzoni, 12, Silea (TV)
Tel. +39 (0422) 365711

Il Sindaco
Rossella CENDRON

Il Responsabile Ufficio Urbanistica
Arch. Denis CENDRON

Il Segretario
dott.ssa Nicoletta MAZZIER

GRUPPO DI LAVORO

Progettisti
Urbanista Raffaele GEROMETTA
Urbanista Fabio VANIN

Contributo specialistico al Prontuario
Architetto Matteo D'AMBROS

MATE Engineering
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714
Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000
e-mail: mateng@mateng.it



INDICE

Titolo I: ASPETTI GENERALI

CAPO 1 - NORME GENERALI

- Art. 1 - Inquadramento legislativo
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Contenuti
- Art. 4 - Ambito d'applicazione
- Art. 5 - Deroghe

Titolo II: PROGETTO DI SUOLO

CAPO 1 - SPAZI APERTI

- Art. 6 - Trattamento degli spazi aperti
- Art. 7 - Aree permeabili
- Art. 8 - Aree semipermeabili
- Art. 9 - Aree impermeabili

CAPO 2 - SUOLO MORBIDO

- Art. 11 - Prati
- Art. 12 - Siepi
- Art. 13 - Filari
- Art. 14 - Boschi

CAPO 3 - MATERIALI

- Art. 15 - Pavimentazioni
- Art. 16 - Spazi a verde (parchi, giardini, orti urbani)
- Art. 17 - Specie arboree e arbustive
- Art. 18 - Specie acquisite e/o consolidate in ambiente urbano
- Art. 19 - Specie ornamentali o acclimatate in ambiente urbano
- Art. 20 - Specie vietate in ambiente urbano
- Art. 21 - Delimitazione degli spazi in area urbana e agricola (recinzioni)

Titolo III: LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

CAPO 1 - VIABILITA'

- Art. 22 - Strade
- Art. 23 - Carreggiate
- Art. 24 - Corsie
- Art. 25 - Banchine
- Art. 26 - Elementi per il rallentamento del traffico (*traffic calming*)

CAPO 2 - SUOLO DURO

- Art. 27 - Marciapiedi e percorsi pedonali
- Art. 28 - Piste e percorsi ciclabili e ciclopedonali
- Art. 29 - Parcheggio pubblico e/o di uso pubblico
- Art. 30 - Passi carrai e accessi

TITOLO IV: NORME SPECIFICHE

CAPO 1 – CENTRI STORICI

- Art. 31 – Centri storici

CAPO 2 - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE IN AREA AGRICOLA

Art. 32 - Modalità di intervento di nuova edificazione e/o ampliamento

Art. 33 - Modalità di intervento negli spazi di pertinenza degli edifici

CAPO 3 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E TUTELA

Art. 34 - Manutenzione delle aree verdi

Art. 35 - Tutela della rete ecologica

Art. 36 - Alberi monumentali (Grandi alberi)

TITOLO I: ASPETTI GENERALI

CAPO 1: NORME GENERALI

ART. 1 – INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

Il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, d'ora in poi Prontuario, costituisce parte integrante:

- del Piano degli Interventi e delle sue Norme Tecniche Operative (NTO), ai sensi dell'articolo 17 della L.R.11/2004 e s.m.i.;
- del Regolamento Edilizio Comunale (REC).

ART. 2 – FINALITÀ

Il presente Prontuario ha lo scopo di disciplinare le azioni progettuali:

- per migliorare le caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie;
- per ridurre l'impatto su tutte le componenti del territorio e favorirne l'inserimento ambientale nel modo più armonico e corretto possibile.

ART. 3 - CONTENUTI

Il Prontuario contiene indirizzi e prescrizioni per la progettazione e l'attuazione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio comunale.

Le prescrizioni hanno carattere normativo e solitamente sono mutate e/o già adottate dalla normativa sovraordinata. In tal senso esse assumono efficacia immediata nei confronti dei soggetti pubblici e privati che operano sul territorio. Qualora vengano indicate prescrizioni o divieti essi sono da considerare misure non derogabili se non specificamente indicato.

Gli indirizzi pur non avendo carattere prescrittivo costituiscono raccomandazioni importanti per la progettazione e solitamente traducono indicazioni già presenti e/o riferiti a pratiche correnti diffuse.

Indirizzi e prescrizioni costituiscono quindi raccomandazioni importanti e tendono a fissare principi per il raggiungimento di un'elevata qualità nella progettazione; oltre che costituire un riferimento fondamentale per l'istruttoria delle domande di permesso di costruire e delle dichiarazioni d'inizio di attività.

Il Prontuario è da considerare il principale documento tecnico operativo di supporto alle NTO e di concreto avvio al progetto complessivo di governo del territorio già definito dal PAT.

Il Prontuario è suddiviso in parti tematiche, in base agli obiettivi da perseguire. In particolare:

- Titolo I: Aspetti generali;
- Titolo II: Progetto di suolo;
- Titolo III: Linee guida per la progettazione delle opere di urbanizzazione;
- Titolo IV: Norme specifiche.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Prontuario ha efficacia sull'intero territorio comunale e si applica a tutte le sue trasformazioni, sia che riguardino gli interventi nuovi che quelli sullo stato esistente.
2. Il Prontuario non ha efficacia retroattiva.
3. Nel caso di sovrapposizione normativa fra documentazione anche sovraordinata prevale sempre la norma più restrittiva.

ART. 5 – DEROGHE

1. L'Amministrazione ha la facoltà di individuare, anche caso per caso, nel rispetto dei caratteri dell'ambiente e del paesaggio dei luoghi in cui sono inserite, soluzioni progettuali specifiche da realizzare in base a tipologia e a materiali che risultino i più idonei possibile. Al fine di perseguire e assicurare un'elevata qualità nella progettazione l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di indicare le misure più adeguate al fine di garantire sicurezza, decoro e rispetto dei contesti ambientali e del paesaggio.
2. Rispetto alle prescrizioni presenti nel Prontuario, proposte di progetto motivate e costituenti soluzioni alternative conseguenti a vincoli fisici e aspetti funzionali, possono essere valutate dall'Area Urbanistica, e collegialmente dalla Commissione Edilizia. In ogni caso la deroga può sussistere a condizione che il nuovo intervento definisca sempre il miglioramento dell'assetto preesistente e, che siano sempre salvaguardate le caratteristiche, naturali e non, dei luoghi oggetto di intervento.

TITOLO II: PROGETTO DI SUOLO

CAPO I – SPAZI APERTI

ART. 6 – TRATTAMENTO DEGLI SPAZI APERTI

1. Lo spazio aperto consiste nel suolo sul quale l'edificio è insediato. Esso viene utilizzato a servizio e/o a decoro delle attività ospitate nell'edificio e di solito è definito da un confine fisico (recinzione, siepe, muro, ecc). Può comprendere accessi e percorsi pedonali e carrabili, sistemazioni a giardino o a parco, depositi a cielo aperto connessi ad attività produttive o commerciali, parcheggi, ecc. Può anche non coincidere con l'area di pertinenza della parte edificata.
2. Gli spazi aperti costituiscono supporto fondamentale a una chiara definizione e migliore gestione dello spazio antropizzato. Siano essi pubblici che privati, gli spazi aperti contribuiscono al mantenimento della qualità urbana e ambientale. Una loro avanzata progettazione, gestione e manutenzione permette l'aumento delle prestazioni microclimatiche dei luoghi.
3. Gli indirizzi e le prescrizioni contenuti nel presente articolo devono essere intese e hanno valenza in relazione alle norme di altri strumenti sovra-ordinati, e in particolare modo alle norme riportate all'interno del Piano Ambientale dell'ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, anche considerata la valenza e le caratteristiche peculiari dei territori del Comune di Silea inclusi all'interno dei confini del Parco stesso.

OBIETTIVI

4. Gli obiettivi da perseguire per la buona progettazione, gestione e manutenzione degli spazi aperti sono:
 - aumentare la qualità del progetto di suolo che deve essere innovativo, avanzato e particolarmente attento agli aspetti ambientali e idraulici;
 - migliorare, organizzare e rendere più agevoli le attività svolte quotidianamente da chi li abita;
 - perseguire la continuità spaziale, garantendo maggiore permeabilità possibile al suolo;
 - garantire la sicurezza e il decoro dei luoghi;
 - incentivare la diffusione e l'applicazione di buone pratiche per la valorizzazione degli spazi urbani aperti, pubblici e privati, nonché la realizzazione di boschi cittadini.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

5. L'impermeabilizzazione del suolo dovuta a qualsiasi intervento di natura antropica deve essere ridotta al minimo e progettata facendo un uso più esteso possibile di materiali che garantiscano la percolazione delle acque o per lo meno favorendo la ritenzione temporanea delle stesse.
6. Nelle aree impermeabilizzate le acque superficiali meteoriche devono essere convogliate a partire da un attento disegno del suolo. Esse devono essere altresì raccolte nella rete di convogliamento e di recapito, la cui efficienza deve essere sempre garantita.
7. Gli interventi su ampie superfici, come a esempio aree pedonali e spazi per la sosta automobilistica, devono ridurre al minimo indispensabile l'estensione delle superfici impermeabili. A tale scopo la loro realizzazione deve prevedere l'utilizzo di materiali adatti anche per evitare eventuali fenomeni di dilavamento e di ruscellamento durante le piogge.
8. Al fine di aumentare la permeabilità, sono consigliati interventi di mitigazione ambientale sulle aree impermeabili anche a mezzo di interventi di de-pavimentazione (*depaving*), che comunque devono prevedere sempre il corretto e controllato deflusso delle acque meteoriche superficiali.
9. Negli spazi privati le acque meteoriche non devono essere convogliate direttamente in fognatura, ma devono essere fatte confluire e regimentate in spazi superficiali adatti e/o trattati opportunamente per accoglierle.

10. Tutti i tipi di impianto vegetale previsti devono essere strutturati ed eseguiti secondo modalità tali da consentire il facile deflusso e la corretta captazione nel suolo delle acque meteoriche superficiali.
11. E' vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e degli scoli nelle aree agricole.
12. Le aree di verde privato devono essere mantenute permeabili.
13. All'interno delle zone urbane l'eliminazione degli alberi di alto fusto deve essere comunicata al Comune e deve altresì essere opportunamente valutata al fine di mantenere inalterate e salvaguardare il più possibile l'equilibrio ambientale dei luoghi. Nel caso in cui, per dimostrati motivi fitosanitari o di incolumità a persone e/o cose, un albero presente all'interno di un'area verde o in un giardino privato, debba essere abbattuto.
14. È possibile realizzare ricoveri per gli attrezzi all'interno dei giardini e degli spazi di pertinenza privati a esclusione delle zone agricole. Tali manufatti, normati dall'art. 37 del Regolamento Edilizio del Piano degli Interventi – variante 4 del Comune di Silea, seguono inoltre i seguenti indirizzi e prescrizioni:
 - devono essere collocati in modo da recare meno impatto visivo possibile;
 - è consigliato realizzare mascherature con specie arboree e/ o arbustive per ridurre l'impatto visivo e paesaggistico.

ART. 7 - AREE PERMEABILI

1. Per area permeabile s'intende ogni superficie in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche per almeno il 70% (dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati), senza necessità di evacuarle altrove per mezzo di opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione.
2. Una superficie permeabile corrisponde sia al mantenimento del terreno naturale, sia a sue modificazioni con trattamenti e/o pavimentazioni speciali, che possiedono le caratteristiche del suolo permeabile come a esempio: terra, ghiaia, prato, pavimentazioni alveolari dei manti erbosi, ecc. In particolare il suolo permeabile è in grado di assorbire dal 70 al 100% delle acque meteoriche, senza necessità che esse vengano evacuate altrove mediante sistemi di drenaggio o canalizzazione.

ART. 8 – AREE SEMIPERMEABILI

1. Per area semipermeabile s'intende ogni superficie in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche per valori compresi tra il 70% ed il 50% (dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati), senza necessità che esse vengano evacuate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e/o canalizzazione.
2. Una superficie semipermeabile corrisponde a pavimentazioni con l'impiego di materiali adatti a un uso pedonale e/o veicolare, che (date le loro caratteristiche precipue o per modalità di posa) possiedono le caratteristiche del suolo semipermeabile come a esempio: selciato con pietre ed erba, mosaico di pietre con fughe di varia dimensione, alcuni tipi di massetti in calcestruzzo autobloccanti e tutti posati su fondo drenante. In particolare il suolo semipermeabile è in grado di assorbire dal 70 al 50% delle acque meteoriche, rendendo necessario però anche l'approntamento di sistemi di drenaggio o di canalizzazione affinché la quota di acqua eccedente sia evacuata altrove.

ART. 9 – AREE IMPERMEABILI

1. Per area impermeabile s'intende ogni superficie in grado di assorbire direttamente per meno del 50% (dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati) delle acque meteoriche. All'interno di questa casistica è necessario prevedere e realizzare opportuni sistemi di convogliamento e recapito delle acque meteoriche. Le pavimentazioni devono essere idonee alla destinazione dell'area in cui sono inserite. Se esse sono destinate al pedone i materiali devono avere caratteristiche e prestazioni tali da mantenere una funzione antisdrucchiolo; se destinate alla mobilità dolce (bicicletta) i materiali devono avere caratteristiche e prestazioni tali da aumentare la visibilità diurna e notturna; se destinate al traffico veicolare i materiali devono avere caratteristiche e prestazioni con un adeguato livello di insonorizzazione in rapporto al contesto in cui si sono inseriti.

2. Una superficie impermeabile corrisponde a pavimentazioni con l'impiego di materiali adatti a un uso pedonale e/o veicolare, che (per loro caratteristiche precipue o per modalità di posa) possiedono le caratteristiche del suolo impermeabile, come a esempio: asfalto, lastre di klinker, piani di cemento e calcestruzzo, gomma, tartan, conglomerati di resina e terra, ecc. In particolare il suolo impermeabile comporta l'evacuazione del 50-100% delle acque meteoriche mediante sistemi di raccolta e canalizzazione.

CAPO 2 – SUOLO MORBIDO

ART. 11 – PRATI

1. Per prato si intende uno spazio erboso non coltivato destinato a produzione di foraggio mediante sfalcio e/o ad attività ricreative e sportive. È possibile identificare il prato a secondo che sia stato ottenuto da inerbimento naturale o mediante semina. In tali casi si definisce rispettivamente prato naturale o prato artificiale. Qualora il prato sia stato ottenuto da semina di una sola specie il prato si definisce *prato monolitico*; *prato oligofitico* (semina con 2-5 specie); *prato polifitico* (semina con più di 5 specie). In relazione alla durata i prati sono distinti in *prati annuali* o erbai e *prati pluriennali*; in questo secondo caso, *prati stabili* se durano fino a 5 anni e *prati permanenti* quando persistano oltre i 5 anni.

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi da perseguire per un'attenta cura, gestione e manutenzione dei prati sono:

- favorire la funzione ecologica, valorizzando capacità auto-rigenerativa dei suoli;
- garantire minore grado di manutenzione a fronte di un aumento della biodiversità;
- preservazione per la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio;
- miglioramento delle risorse idriche, della qualità e struttura dei suoli in un'ottica di salvaguardia idrogeologica degli ambienti che concorrono a caratterizzare, con particolare attenzione agli ambiti e aree ripariali;
- miglioramento della qualità e connettività ecologica;
- mantenimento della biodiversità botanica e faunistica presente o da ripristinare;
- esprimere il carattere dell'assetto paesaggistico e storico-culturale dei luoghi.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

3. La semina dei tappeti erbosi deve essere scelta in base a:

- conoscenza della struttura fisico-chimica del suolo;
- utilizzo finale di ogni singola area che può contemplare la denominazione di prati per parchi, giardini e aiuole; prati per campi sportivi; prati per la rinaturalizzazione di aree denudate e degradate;
- costo di gestione e manutenzione della singola area trattata.

4. È necessario eliminare o contenere fenomeni di sotto utilizzazione o eccessivo sfruttamento che causano la perdita di valore naturalistico rispetto alla presenza di specie vegetali o a fenomeni di degrado.

5. Si deve rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica, al fine di salvaguardare tutte le forme di biodiversità e il miglioramento della qualità dei corpi idrici.

6. Nel caso di suolo produttivo lo sfalcio ordinario va effettuato in maniera compatibile, ossia: qualora gli elementi arborei (alberi da frutto, filari, arbusti) siano presenti sugli appezzamenti, e costituiscano habitat di specie ornitiche, devono essere mantenuti anche se costituiscono intralcio alle operazioni di fienagione.

7. Nel caso di suolo produttivo, qualora venga eseguito il taglio frazionato di un appezzamento, si suggerisce di: mantenere fasce non falciate con il primo taglio pari ad almeno il 10% della superficie; preservare parcelle non falciate di dimensione compresa fra 500 e 2.000 mq e distribuite a mosaico; sfalciare le aree mantenute con il primo taglio preservando altrettanta superficie erbacea non sfalciata e a sua volta distribuita a mosaico negli appezzamenti; effettuare l'ultimo taglio annuale sul 100% dell'appezzamento.

8. La presenza di prati stabili e di prati umidi deve essere salvaguardata e incentivata.

9. Le aree a rischio di erosione devono essere salvaguardate e in esse è vietato il pascolo. Qualora vi siano superfici visibilmente erose deve essere effettuato il ripristino delle stesse con interventi di recupero e rinnovo del cotico erboso mancante per mezzo di operazioni di trasemina localizzata nei punti compromessi ed eseguita manualmente attraverso spargimenti di sementi preferibilmente di provenienza locale. In tali casi si suggerisce anche lo spargimento di fieno di primo taglio, la distribuzione di sfalcio fresco e la distribuzione di miscugli di seme di ecotipi locali.

10. In tutti i casi valgono le prescrizioni presenti nel Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Silea.

ART. 12 – SIEPI

1. Le siepi sono formazioni lineari continue artificiali, composte da vegetazione arborea densa e/o da arbusti e cespugli mediamente fitti. Le siepi sono generalmente piantate attorno ai perimetri dei campi coltivati o lungo strade e sentieri. I tipi di siepi variano in base alla loro struttura verticale, al numero di strati vegetali e alle varietà di specie da cui sono composte. Si considera siepe quando la sua larghezza è inferiore ai ml 10 (altrimenti se maggiore si è soliti parlare di banda boscata). In base alle loro caratteristiche le siepi svolgono azione e funzione in ambiti e situazioni diverse, quali a esempio: recinzione, limite e protezione di campi, frangivento, antierosiva e di protezione dal bestiame. Si contemplan altresì siepi ornamentali, decidue o sempreverdi, composizioni arboree o arbustive con funzione di compensazione ecologica ed estetica in ambito prevalentemente urbano in relazioni a orti e giardini.

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi da perseguire per la buona progettazione, gestione e manutenzione di siepi esistenti e/o di nuovo impianto sono:

- massimizzare il potenziale ecologico;
- favorire la biodiversità;
- aumentare le biocenosi;
- garantire la capacità di fornire alimento e riparo alla fauna selvatica, ad azione di rimboschimento, alla funzione di riparo per il bestiame;
- salvaguardare il valore paesaggistico, creando un coerente rapporto con il contesto;
- contenere i costi di manutenzione.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

3. Le siepi sono costituite da alberi di prima grandezza (oltre ml 25 di altezza), di seconda grandezza (da ml 18 a ml 25 di altezza) e da arbusti che possono essere disposti a filare singolo (siepe monoplana), doppio (siepe biplana) o a più filari (siepe multiplana).

4. La siepe definisce un fronte continuo vegetale la cui larghezza è variabile a partire da un minimo di un filare di ml 5 di spessore, alternato tra alberi di prima grandezza e arbusti. Sono comunque preferibili composizioni di due o più filari paralleli tra di loro.

5. Gli alberi d'alto fusto a maturità devono essere tenuti a sufficiente distanza tra loro per favorire lo sviluppo della vegetazione erbacea a livello del suolo. Si consiglia altresì di piantare gli arbusti ravvicinati, in modo da favorire il rapido contatto tra le chiome e il conseguente effetto di copertura.

6. La realizzazione di siepi, frangivento e siepi con funzioni ornamentali deve basarsi sulla selezioni di specie autoctone, meglio adattabili alle condizioni climatiche e alle caratteristiche del suolo e più capaci di svilupparsi vigorosamente così da formare, a maturità, siepi stabili che tendano alla naturalizzazione.

7. La piantumazione di nuove siepi su terreni agricoli aperti e dissodati deve essere effettuata lungo i limiti di proprietà, sulle scarpate, all'interno di siepi o impianti preesistenti, oppure lungo fossati e strade.

8. Gli impianti di siepi alte più di ml 2 devono essere collocati a una distanza minima di ml 2 e massima di ml 4 dal confine della proprietà, al fine di riservare zone tampone capaci di ridurre le emissioni dannose a seguito di un eventuale spargimento di erbicidi e fertilizzanti.

9. La potatura delle siepi, sia in contesto urbano che agricolo, deve essere effettuata per controllarne la crescita. In tal senso devono essere evitate forzature "topiarie" della forma e del portamento naturale.

10. E' vietata la rimozione delle siepi esistenti nelle aree agricole e devono essere attuati tutti gli interventi necessari alla loro conservazione.

11. In caso d'interventi di interesse generale che prevedono la rimozione di siepi esistenti è necessario adottare misure di compensazione tali da garantire la salvaguardia e il miglioramento dello stato dei luoghi. È necessario altresì

privilegiare soluzioni progettuali che ripristinino, nella misura del possibile, le condizioni preesistenti.

12. In zona agricola è vietato l'uso di specie esotiche a scapito della diversità specifica esistente e/o della biocenosi.

13. In tutti i casi valgono le prescrizioni presenti nel Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Silea.

ART. 13 – FILARI

1. Per filare si intende un sistema di alberatura organizzato secondo una sequenza lineare ininterrotta priva del piano vegetale arbustivo. I filari si distinguono rispetto alla loro presenza in ambito rurale, urbano e in situazioni di margine e/o confine. Il loro impianto può essere più o meno fitto a seconda della numero di elementi e della densità delle specie di cui sono composti.

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi da perseguire per la buona progettazione, gestione e manutenzione dei filari sono di natura funzionale ed estetica. In particolare essi sono utilizzati in situazioni diverse al fine di costruire e/o marcare una trasparenza o schermatura; garantire i luoghi con la protezione dai venti e una protezione acustica costruendo di fatto una barriera fisica e visiva.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

3. I filari esistenti devono essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non manifestino fitopatologie tali da costituire rischi per cose e persone circostanti, e/o tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. In tali casi è possibile eliminare il filare o parte di esse a seguito del rilascio di un'autorizzazione specifica da parte del Comune e/o di enti sovraordinati.

4. Il filare va mantenuto integro. Qualora si rendesse necessario l'abbattimento di una pianta, per motivi di pubblica sicurezza o per malattia, dovrà essere garantita l'integrità del filare mediante sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie, al momento dell'impianto già di dimensioni pari ad almeno un terzo di quelle della pianta abbattuta.

5. In caso di sostituzione completa di un filare esistente, per malattia o per fine turno, potrà essere impiantato un nuovo filare della stessa specie, oppure di una specie diversa, scelta tra quelle presenti nell'elenco delle specie arboree ed arbustive specificate nel presente Prontuario.

6. Nel caso di nuove realizzazioni, per ciascun tipo di filare vanno selezionate le specie più adatte, tra quelle presenti nell'elenco delle specie arboree ed arbustive specificate nel presente Prontuario.

7. Per la distanza dei filari dai bordi delle strade restano ferme le disposizioni del Nuovo Codice della strada.

8. In tutti i casi valgono le prescrizioni presenti nel Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Silea.

ART. 14 – BOSCHI E FORMAZIONI BOSCHIVE

Con bosco si indicano tutti quei terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. Il bosco ha un'estensione non inferiore a mq 2.000 e larghezza media non inferiore a ml 20 e copertura non inferiore al 30%. Sono inoltre assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a mq 2.000 che interrompono la continuità del bosco. Per formazione boschiva si intende un'associazione vegetale mista formata da alberi, arbusti e cespugli e disposta su di un'area identificabile come componente minima di bosco.

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi da perseguire per la buona progettazione, gestione, manutenzione e conservazione del bosco e di formazioni boschive sono:

- consolidare e proteggere il suolo;
- aumentare le superfici boscate per tutelare i terreni nudi contro il degrado idrogeologico;
- mitigare e compensare azioni di alterazioni o degrado ambientale e/o climatico dei luoghi su cui insiste;
- massimizzare la biomassa e la superficie di assorbimento-rifrazione del rumore;
- migliorare il rapporto col contesto e, se previste, con le funzioni presenti, aumentando la qualità e l'efficienza delle prestazioni fisiche ed estetiche del paesaggio.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

3. E' vietata la riduzione della superficie a bosco.

4. Qualora si verificasse la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco è possibile la deroga del precedente articolo. In tali casi sarà comunque necessario adottare una delle seguenti misure:

- destinare a bosco una superficie di dimensioni pari a quella eliminata;
- migliorare la coltura di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta.

5. La creazione di nuove formazioni boschive deve essere favorita. In particolar modo:

- lungo i corsi d'acqua, la viabilità minore, i sentieri e i percorsi ciclabili, i confini degli appezzamenti coltivati e delle proprietà;
- per la costituzione di corridoi ecologici che offrano un continuum per lo spostamento della fauna e la diffusione delle specie floristiche;
- per la formazione di barriere vegetali a mascheramento degli insediamenti produttivi e della viabilità contermine.

6. È consentito l'ampliamento dell'area boscata con specie autoctone.

7. Nelle formazioni boschive è vietata l'apertura di strade, salvo quelle strettamente necessarie alla manutenzione del popolamento e agli interventi sulle reti tecnologiche esistenti.

8. Va ricercata una riduzione delle esigenze di manutenzione a partire dalla definizione di coerenza del tipo di impianto con le condizioni ecologiche della stazione. In deroga a questa regola è previsto l'impiego di una quota parte (40%) di esemplari arborei e arbustivi a foglie persistenti allo scopo di garantire la continuità della funzione di mitigazione e compensazione anche nei mesi invernali.

9. Le formazioni boschive aperte, ossia con un grado di copertura dello strato arboreo pari all'40-60%, consentono la realizzazione di uno spazio che può essere destinato a parco, dove integrare percorsi, radure, aree di soste e punti attrezzati per attività ricreative e/o di gioco per bambini e legate allo sport. In tali casi è preferibile dislocare le attrezzature sportive in modo da contenere la frammentazione dello spazio, evitando la distribuzione "a macchia di leopardo".

10. Le formazioni boschive chiuse, ossia con un grado di copertura dello strato arboreo pari all'80-90%, devono essere dotate di percorsi interni predisposti in modo da salvaguardare il maggiore grado di naturalità presente. In esse le aree di sosta devono essere ridotte in un numero più esiguo possibile e comunque la loro presenza non deve alterare e/o compromettere lo stato dei luoghi.

11. Allo scopo di massimizzare biomassa e superficie di assorbimento-rifrazione del rumore, devono essere privilegiare le formazioni chiuse con grado di copertura massimo, anche per lo strato arbustivo, in particolar modo nei casi in cui il bosco svolge azione di mitigazione e compensazione ambientale.

12. In riferimento ai boschi e formazioni boschive vanno comunque rispettate le indicazioni riportate nel testo di LR n. 52/1978 e s.m.i.

CAPO 3 – MATERIALI

1. Un uso appropriato dei materiali conferisce qualità ai luoghi rispetto alle funzioni cui devono rispondere. La scelta dei materiali deve seguire pertanto principi di progettazione, gestione, manutenzione e riuso/riciclo tali da avere un elevato grado di durabilità. L'impatto sull'ambiente in proporzione alle prestazioni fisiche da raggiungere – in termini di alterazione dello stato naturale dei luoghi – d'altro canto deve tendere al grado più inferiore, se non preferibilmente a zero. Deve, altresì, essere tenuto in considerazione, di volta in volta, il livello di emissione di CO₂ prodotto dai materiali impiegati, sia rispetto alla produzione all'origine, sia rispetto alla loro applicazione in loco. A tal fine, in senso generale, si devono sempre privilegiare le soluzioni meno impattanti.

ART. 15 – PAVIMENTAZIONI

1. Per pavimentazioni si intendono tutte le superfici impermeabili e semipermeabili realizzate artificialmente.

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi da perseguire per la buona progettazione, gestione e manutenzione di pavimentazioni esistenti e/o di nuova realizzazione sono:

- garantire la continuità al suolo;
- favorire la mobilità di tutti priva di barriere architettoniche;
- gestire in modo efficace il deflusso delle acque meteoriche superficiali;
- impedire la trasmissione di acque inquinate verso gli strati sotterranei;
- aumentare le prestazioni e la sicurezza;
- definire riconoscibilità e decoro.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

3. Deve essere sempre garantita protezione ambientale del suolo che si ottiene con l'adozione generalizzata, sia per le superfici di sosta che di manovra, di pavimentazioni impermeabili o, eventualmente, semipermeabili in superficie (cioè con uno strato impermeabile interrato), allo scopo di evitare la trasmissione delle acque inquinate verso gli strati sotterranei.

4. I materiali maggiormente consigliati per le pavimentazioni sono: porfido, lastre di trachite e mattoni; inoltre sono contemplate associazioni di questi materiali con battuto di cemento.

5. Le pavimentazioni estese su ampie superfici, identificabili come piazza, devono avere caratteristiche adeguate al fine di garantire il massimo confort dei pedoni. E comunque, qualora l'uso principale sia identificabile per la frequentazione da parte di pedoni, le pavimentazioni devono essere sempre antisdrucchiolevoli.

6. Se adibite al traffico veicolare le pavimentazioni devono essere insonorizzate.

7. Le pavimentazioni utilizzate nei percorsi ciclabili devono mantenere un'adeguata riconoscibilità cromatica del fondo ciclabile anche in condizioni di scarsa visibilità diurna e notturna, prestando sempre attenzione al contesto in cui sono inserite.

8. Negli spazi destinati a parcheggio e/o d'ingresso degli automezzi agli edifici, come eventuali spazi destinati al carico e allo scarico delle merci, il movimento del pedone non deve essere ostacolato da elementi di ostacolo. In particolare deve essere favorita la continuità al suolo e il disegno complessivo della pavimentazione deve risultare continuo.

10. L'illuminazione, a differenti altezze, deve tenere conto dello specifico carattere della eventuale frequentazione notturna da parte degli utenti.

ART. 16 – AREE PUBBLICHE A VERDE: PARCHI, GIARDINI, ORTI URBANI,

1. Per parco e giardino si intende uno spazio scoperto d'uso pubblico sistemato con prati, alberature, siepi, percorsi pedonali e ciclopeditoni e percorsi.
2. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta e ortaggi per i bisogni del proprietario, usufruttuario o concessionario.
3. Si considerano impianti per lo sport gli spazi sufficientemente ampi per essere attrezzati per il gioco, con percorsi pedonali e aree di sosta.

OBIETTIVI

4. Gli obiettivi da perseguire nella progettazione e realizzazione delle aree a verde sono: l'accessibilità, la fruibilità, l'economicità di gestione e la manutenzione. In particolare le aree a verde hanno un ruolo centrale nella costruzione e valorizzazione dello spazio a partire da interessi di tipo ambientale e paesaggistico.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

5. La realizzazione delle aree a verde costituisce un interesse rilevante e deve esprimere il carattere e la specificità di ogni insediamento. In particolare l'articolazione dei sistemi vegetali devono rendere evidenti gli aspetti funzionali e prestazionali degli spazi.
6. Si deve costruire un sistema in continuità con gli spazi urbani esistenti, articolando, integrando e migliorando tra loro gli aspetti di fruibilità e la qualità microclimatica. In particolare, date le possibili e diverse esigenze da parte dell'utenza che varia nel tempo e rispetto ai diversi periodi dell'anno, è opportuno definire e predisporre tutti gli accorgimenti utili a un uso versatile degli spazi attrezzati.
7. Nella progettazione delle aree si deve sempre privilegiare:
 - i rapporti visuali tra gli alberi d'alto fusto, gli arbusti, il prato, le pavimentazioni, l'architettura degli edifici, gli elementi naturali del territorio;
 - le funzioni delle alberature per delimitare gli spazi aperti o per formare schermi visuali e di riparo, zone d'ombra, effetti prospettici, trasparenze verdi, ecc.;
8. Dovrà essere garantita la presenza di essenze arboree e/o arbustive idonee alle condizioni climatiche e al tipo di paesaggio all'interno delle quali sono collocate con funzione, oltre che di ombreggiamento, di spazi per la sosta dei fruitori, di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio urbano.
9. Nelle aree a standard possono essere integrati spazi dedicati ad impianti eco-tecnologici per il trattamento delle acque reflue (bacini di fitodepurazione) od opere di mitigazione idraulica, quali bacini di raccolta per la laminazione delle acque piovane.

ART. 17 – SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE

1. L'elenco riportato di seguito indica le principali specie arboree e arbustive che risultano maggiormente indicate nella definizione della progettazione del territorio di Silea.
2. L'elenco costituisce un riferimento importante per la progettazione e manutenzione dell'ambiente. In particolare, l'attenzione in fase di progetto e manutenzione degli spazi pubblici e privati deve mantenere un rigore tale da legittimare la scelta delle specie, considerando la gestione e il risparmio delle risorse naturali, nonché il valore naturalistico, estetico, paesaggistico, storico-culturale e spirituale dei luoghi.

Acer campestre
Alnus glutinosa
Berberis vulgaris
Carpinus betulus
Celtis australis
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna Jacq.
Crataegus oxycantha
Euonymus europaeus
Frangula alnus Mill
Fraxinus angustifolia Vahl
Fraxinus ornus
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Ligustrum vulgare
Malus sylvestris Mill.
Mespilus germanica
Platanus acerifolia (Ait.) Willd.
Populus alba
Populus nigra
Populus nigra var. *italica* Duroy
Prunus avium
Prunus cerasus
Prunus padus
Prunus spinosa
Pyrus communis
Quercus petraea
Quercus robur
Rosa canina
Ruscus aculeatus
Sambucus nigra
Salix alba
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Ulmus minor Miller

ART. 18 - SPECIE ACQUISITE E CONSOLIDATE IN AREA URBANA

1. Gli elenchi di seguito riportati costituiscono un riferimento importante per la progettazione e manutenzione dell'ambiente. In particolare, l'attenzione in fase di progetto e manutenzione degli spazi pubblici e privati deve mantenere un rigore tale da legittimare la scelta delle specie, considerando la gestione e il risparmio delle risorse naturali, nonché il valore naturalistico, estetico, paesaggistico, storico-culturale e spirituale dei luoghi.

2. Specie acquisite e consolidate delle quali è maggiormente consigliata la piantumazione in ambiente urbano:

Alberi:

Acer campestris
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Celtis australis
Cornus mas
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Malus sylvestris
Populus alba
Populus nigra
Populus nigra italica
Populus tremula
Prunus avium
Prunus cerasifera
Prunus cerasus
Prunus padus
Quercus robur
Salix alba
Tilia cordata
Ulmus minor

Arbusti:

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Frangula alnus Mill
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa
Ruscus aculeatus
Sambucus nigra
Syringa vulgaris
Viburnum lantana

3. Specie arboree delle quali è maggiormente indicata la messa a dimora nei parchi, giardini urbani e viali.

Acer campestre
Fraxinus angustifolia
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Gynko biloba
Juglans regia

Liriodendron tulipifera
Platanus acerifolia (Ait.) Willd
Populus alba
Populus nigra var. *italica* Duroy
Prunus cerasus
Prunus padus
Prunus 'Mikurama-gaeshi'
Pyrus communis
Quercus ilex
Quercus robur
Salix alba
Sorbus aria
Tilia cordata
Ulmus minor

4. Specie arbustive per siepi e arbusteti in parchi, giardini e lungo le strade:

Arbutus unedo
Berberis vulgaris
Carpinus betulus
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cotinus coggygria
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Forsythia intermedia
Ligustrum vulgare
Prunus padus
Populus nigra var. *italica* Duroy
Punica granatum
Rosa spp.
Sorbus aucuparia

ART. 19 – SPECIE ORNAMENTALI O ACCLIMATATE IN AMBIENTE URBANO

1. L'elenco di seguito riportato costituisce un riferimento importante per la progettazione e manutenzione dell'ambiente urbano. In particolare, l'attenzione in fase di progetto e manutenzione degli spazi pubblici e privati deve mantenere un rigore tale da legittimare la scelta delle specie, considerando la gestione e il risparmio delle risorse naturali, nonché il valore naturalistico, estetico, paesaggistico, storico-culturale e spirituale dei luoghi.

2. Specie ornamentali o acclimatate delle quali è maggiormente indicata la messa a dimora in ambiente urbano:

Cornus spp.
Cotinus coggygria
Euonymus spp.
Forsythia intermedia
Hamamelis spp.
Hibiscus syriacus
Jasminum spp.
Juglans nigra
Laburnum anagyroides
Liriodendron tulipifera
Lonicera caprifolium
Magnolia spp.
Mespilus germanica
Ostrya carpinifolia
Philadelphus coronarius
Pyracantha coccinea
Rhus typhina
Sorbus spp.
Spiraea spp.
Ulmus spp.
Viburnum spp.
Wisteria spp.

ART. 20 – SPECIE SCONSIGLIATE IN AMBIENTE URBANO

1. Di seguito sono specificate le specie maggiormente sconsigliate in ambiente urbano:

Acer negundo
Ailantus altissima Mili. Swingler
Albizzia julibrissim
Amorpha fruticosa
Arundinaria japonica Sieb. et Zucch
Famiglia delle Agavacee
Famiglia delle Musacee
Famiglia delle Palme
Phyllostachys spp.
Pinus pinea
Populus alba
Robinia pseudoacacia

ART. 21 – DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI IN AREA RESIDENZIALE, PRODUTTIVA E AGRICOLA (RECINZIONI)

1. Per recinzione si intende ogni struttura che circoscrive e chiude gli spazi di terreno scoperto.

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi da perseguire per la buona progettazione, realizzazione e manutenzione delle recinzioni sono:

- definizione di strutture in grado di garantire una corretta mitigazione visiva;
- decoro e rispetto dell'integrità del paesaggio;
- garantita la continuità e l'omogeneità dei materiali e delle altezze lungo l'intero perimetro del lotto.
- mantenimento della continuità al suolo in presenza di superfici permeabili.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

3. Le recinzioni di interesse storico ambientale devono essere conservate.

4. In tutti i casi, le nuove recinzioni di confine tra due proprietà devono essere, quando possibile, della stessa altezza.

5. Nella progettazione, cura e manutenzione delle recinzioni in area agricola:

- si deve garantire una corretta mitigazione visiva attraverso l'omogeneità tipologica e cromatica;
- si deve fare riferimento alle caratteristiche formali delle recinzioni tradizionali esistenti;
- sono ammesse solo con elementi naturali (siepi, arbusti, staccionate in legno) o con elementi metallici che raggiungano un'altezza massima di ml 1,50 (misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna, per i confini interni), occultati da vegetazione arbustiva scelta tra le specie autoctone tradizionalmente usate nella campagna. Si vedano tra l'altro le specie arboree e arbustive specificate all'interno degli artt. 17-20 del presente Prontuario;
- l'impiego di materiali e tecnologie moderne è ammesso in taluni casi, previa autorizzazione a seguito di valutazione da parte dell'Area Urbanistica, e collegialmente, della Commissione Edilizia del Comune.

6. La parte di recinzione di lotti di pertinenza di un edificio in zona residenziale che ricade parzialmente in zona agricola, può avere le caratteristiche delle recinzioni utilizzate in zona residenziale, in ogni caso si tenga comunque conto che:

- l'area pertinenziale che ricade in zona agricola deve essere inferiore alla porzione ricadente in zona residenziale e di superficie non superiore a 500 mq;
- la piantumazione di siepe rimane obbligatoria;
- in corrispondenza degli accessi è ammessa l'altezza fino a m 2,00 per le cancellate e per le strutture strettamente necessarie al sostegno delle stesse.
- è ammessa la realizzazione di tratti di muratura piena per l'alloggiamento dei contatori degli impianti tecnologici.

7. I muri di recinzione o di contenimento in sasso devono essere conservati. Tuttavia è consentito ricavare aperture per l'accesso alle abitazioni o ai lotti retrostanti.

8. Nei casi in cui le recinzioni siano estese ad annessi rustici si devono mantenere le caratteristiche di omogeneità tipologica e di materiali esistenti relative all'abitazione.

9. Al fine di consentire il ripristino dei percorsi abbandonati e/o l'apertura di nuovi passaggi pedonali e/o ciclabili, il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni.

10. Sono vietate le recinzioni in cemento prefabbricato.

11. Per ogni altra specifica si rimanda all'articolo 24 del Regolamento Edilizio del Piano degli Interventi – variante 4 del Comune di Silea.

TITOLO III: LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

CAPO 1 – VIABILITA'

ART. 22 – STRADE

1. Si definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (Dlgs 285/1992 "Codice della strada", art 2, c.1; D.M. n. 67/S del 22/4/2004; D.M. 19/04/2006).

2. La classificazione e le caratteristiche tecniche delle strade sono stabilite dal DM 05/11/2001 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.

OBIETTIVI

3. Gli obiettivi da perseguire per la buona progettazione delle strade e degli elementi che la compongono (corsie, banchine, marciapiedi, etc...) sono:

- rendere chiara la gerarchia;
- assicurare adeguate caratteristiche prestazionali;
- dimensionare gli spazi necessari senza sprechi o sovradimensionamenti;
- integrare opere per la mitigazione della velocità, dell'inquinamento acustico e chimico;
- privilegiare la salvaguardia dell'incolumità dei conducenti relativamente al traffico non automobilistico (pedonale, ciclistico e rurale);
- valorizzare e armonizzare la percezione dei luoghi ove si inserisce la viabilità, con particolare attenzione a visuali di interesse storico, naturalistico o paesaggistico.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

4. Tutte le strade, sia esistenti che di nuova realizzazione, devono avere un rapporto armonico con l'intorno. A tal fine devono essere adottate tutte le misure e gli accorgimenti necessari per assicurare il controllo dei rapporti dimensionali della sezione della strada rispetto ai luoghi in cui sono inserite. Devono altresì essere previsti interventi per una sistemazione adeguata e coerente degli spazi, anche a mezzo di alberature, eventuali spazi di sosta attrezzati, ecc.

5. Lo strato superficiale delle strade è solitamente realizzato in asfalto.

6. A seguito di interventi urbanistici ed edilizi, dove possibile, deve essere operata la ristrutturazione del sistema della viabilità (recinzioni, passi carrai, percorsi ciclabili e pedonali, strade, etc.) a mezzo di ricalibratura delle caratteristiche geometriche della strada esistente in relazione alla categoria di strada a cui appartiene.

7. Si possono operare interventi di ristrutturazione viaria garantendo le dimensioni minime consentite, rispetto al tipo di traffico e mantenendo adeguate prestazioni tecnico-funzionali dei diversi ambiti. In particolare è possibile:

- allargare il sedime stradale esistente per l'arretramento delle recinzioni e dei passi carrai e per l'inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, etc;
- restringere il sedime stradale esistente per il recupero degli spazi risultanti tra le recinzioni e il ciglio asfaltato al fine dell'inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, etc.

8. Nelle aree produttive la larghezza della corsia delle strade di distribuzione ha dimensione di ml 3,50.

9. Negli interventi attuati dentro i centri abitati su strade e accessi privati che, pur non essendo individuati e classificati, siano a servizio di un numero di unità immobiliari superiore a cinque, le caratteristiche e le dimensioni delle strade di distribuzione residenziali devono fare riferimento a quelle stabilite per la tipologia di "strada locale urbana" (F).

10. La realizzazione di nuove strade a fondo cieco deve prevedere lo spazio destinato all'agevole manovra di inversione di marcia degli automezzi. In particolare nel caso di zone residenziali il diametro dello spazio utile all'inversione non deve essere inferiore a ml 12; nel caso di zone ove sono insediate attività produttive e commerciali il diametro dello spazio di manovra non deve essere inferiore a ml 25.

ART. 23 – CARREGGIATE

1. Per carreggiata si intende lo spazio che fa parte della sede stradale, comprende in genere entrambi i sensi di marcia ed è destinato al solo transito dei veicoli. All'interno della carreggiata trovano posto altri elementi costitutivi della sede stradale, come ad esempio: gli spartitraffico a raso, le isole centrali delle rotonde, le cunette laterali per lo scolo delle acque, ecc.

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi da perseguire per la buona progettazione, realizzazione e manutenzione delle carreggiate sono: sicurezza, facile manutenzione, economicità e definizione dei materiali.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

3. La larghezza della carreggiata deve essere proporzionata in base alla velocità consentita di percorrenza della strada, tenuto conto anche della quantità e della tipologia di traffico contemplato nella classe che identifica la strada.

4. Nelle aree residenziali le dimensioni delle carreggiate stradali di norma misurano ml 6,50 per le strade locali e a traffico limitato; nelle strade principali misurano ml 7,00 e 7,50 se percorsa da autobus.

5. La carreggiata delle strade a senso unico dovrà essere compresa tra ml 3,25 e ml. 4,00.

6. Lo spazio occupato dagli stalli di ogni tipo (longitudinali, inclinati, trasversali) per la sosta lungo strada degli autoveicoli non fa parte della carreggiata.

7. In corrispondenza degli incroci presenti sulla viabilità principale, dove possibile, devono essere previsti allargamenti della carreggiata per la creazione di una corsia di attesa.

8. Le carreggiate stradali devono avere una pendenza trasversale pari al 2% per consentire il deflusso e lo smaltimento delle acque meteoriche.

9. Nelle zone a traffico limitato è consentito l'uso dello stesso materiale degli spazi pedonali. In tali casi si deve garantire un diverso trattamento superficiale o l'introduzione di strisce di avvertimento in modo da rendere percepibile la distinzione tra carreggiata e area pedonale.

10. Nei casi in cui una parte della carreggiata venga dedicata al traffico ciclabile (pista ciclabile), essa deve essere differenziata con l'impiego di pigmenti sulla parte dedicata o con altro materiale le cui caratteristiche devono essere concordate con l'Amministrazione Comunale.

11. Qualora la carreggiata sia destinata al transito promiscuo di automobili e biciclette, e in ogni caso laddove non sia possibile ricavare un apposito percorso ciclopedonale, i tombini dovranno essere a raso e non costituire un dislivello rispetto al piano stradale.

12. Qualora sia presente il marciapiede è preferibile inserire le caditoie dell'acqua nello spessore del dislivello (bocche di lupo), nella larghezza della canaletta, o eventualmente nella banchina permeabile.

ART. 24 – CORSIE

1. Per corsia si intende la parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli. In particolare la corsia può definirsi di: accelerazione, decelerazione, emergenza, di marcia, riservata e specializzata. Si specificano di seguito le caratteristiche generali per la buona e corretta progettazione delle corsie in senso generico, e comunque necessarie per l'aumento delle prestazioni e la sicurezza dello spazio dedicato al movimento degli autoveicoli e non.

OBIETTIVI

2. Obiettivo principale da perseguire per la buona progettazione delle corsie è garantire la sicurezza della mobilità di tutti gli utenti dell'infrastruttura.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

3. Il modulo della corsia veicolare è funzione della sua destinazione, dell'appartenenza ai diversi sistemi, del tipo di carreggiata stradale e del tipo di veicoli in transito.

4. Negli attestamenti e nelle intersezioni urbane larghezza minima della corsia è ml 2,75. Qualora le corsie non siano percorse dal trasporto pubblico o dal traffico pesante, negli attestamenti delle intersezioni urbane la dimensione della corsia può essere ridotta a ml 2,5 m.

5. Il materiale di pavimentazione delle carreggiate automobilistiche è di norma l'asfalto.

5. Nelle zone urbane, in presenza di traffico modesto non interessato dalla circolazione dei mezzi pesanti, è consentito l'utilizzo di canalette laterali pavimentate diversamente dal resto della corsia, di larghezza di ml 0,40. Tale precauzione è suggerita anche al fine di indurre una riduzione della velocità dei veicoli, conseguente al restringimento ottico della carreggiata.

6. Nelle zone urbane, qualora sia previsto che la corsia abbia anche funzione di emergenza essa deve essere realizzata con materiali diversi da quelli utilizzati per le corsie principali di circolazione. Le corsie di emergenza devono altresì essere separate da fasce pavimentate. I materiali suggeriti per la realizzazione delle corsie sono: pietra, porfido, acciottolato, laterizi pieni. I materiali suggeriti per il trattamento delle corsie di emergenza sono: cemento (cls), masselli autobloccanti stabilizzati, lastricato in pietra, porfido a cubetti, laterizi pieni e rivestimenti bituminosi.

ART. 25 – BANCHINE

1. Per banchina si intende la parte della sede stradale compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino degli altri elementi costitutivi longitudinali della sede stradale (marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati).

OBIETTIVI

2. Obiettivo principale nella definizione della banchina è garantire la sicurezza della mobilità di tutti colori i quali a diverso titolo utilizzano l'infrastruttura.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

3. La larghezza della banchina è funzione della sua destinazione, dell'appartenenza ai diversi sistemi, del tipo di carreggiata stradale e del tipo di veicoli in transito.

4. La larghezza minima della banchina è 0,50 m. La banchina in ambito urbano, opportunamente sistemata, può svolgere la funzione di cunetta.

5. I materiali di pavimentazione della banchina sono, di norma, l'asfalto, il cemento bituminoso, il calcestruzzo, la pietra e il porfido, l'acciottolato.

6. Nelle strade extraurbane è preferibile che la banchina non sia pavimentata al fine di mantenere una minore impermeabilizzazione del suolo nello spazio esterno alla carreggiata.

ART. 26 – ELEMENTI PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO (TRAFFIC CALMING)

1. Per elementi per la moderazione del traffico, o traffic calming, si intendono tutte le tipologie di intervento (singole o combinate tra loro) realizzate ovunque si voglia moderare gli effetti negativi prodotti dal traffico e dalla velocità dei veicoli. In particolare sono misure e accorgimenti di natura fisica assunti nel disegno della strada e del suo intorno, che concorrono a modificarne le caratteristiche geometriche.

2. Gli interventi per la moderazione del traffico si suddividono in: interventi per il controllo della velocità (come a esempio: dossi artificiali, rotatorie, disassamenti, restringimenti, ecc.), interventi per il controllo dei volumi dei flussi e interventi combinati.

OBIETTIVI

2. Il progetto degli elementi per la moderazione del traffico, o *traffic calming*, deve essere realizzato perseguendo i seguenti obiettivi:

- moderare e/o ridurre la velocità dei veicoli a motore;
- controllare i volumi dei flussi;
- ridurre gli effetti negativi prodotti dal traffico e dalla velocità dei veicoli (inquinamento acustico e chimico);
- modificare il comportamento dei conducenti dei veicoli e migliorare le condizioni degli utenti della strada non motorizzati;
- creare zone residenziali protette dal traffico veicolare di attraversamento;
- rendere riconoscibili gli spazi stradali in prossimità di attrezzature collettive, di assi commerciali, di luoghi centrali;
- aumentare la sicurezza della strada e delle aree a essa confinanti e/o adiacenti;
- promuovere la mobilità di ciclisti e pedoni.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

3. È possibile realizzare sistemi per la moderazione della velocità costituiti da bande trasversali a effetto ottico, acustico o vibratorio. In tali casi, si deve adottare una segnaletica orizzontale e/o un trattamento della superficie della pavimentazione adatti allo scopo.

4. In prossimità di intersezioni e attraversamenti pedonali e per rafforzare la continuità dei percorsi pedonali, è possibile rialzare la carreggiata modificando il profilo longitudinale della strada a mezzo di un cambio di pavimentazione.

5. Al fine di facilitare l'innesto negli svincoli a raso e/o per migliorare la percorrenza ciclabile, è possibile realizzare strozzature, biforcazioni con spartitraffico centrale, utilizzando anche differenti materiali a terra che evidenzino in particolare modo le parti di strada dove si vuole ridurre la velocità dei mezzi.

6. Nel caso di una strada in cui si limiti la velocità di percorrenza a 30 km/h, e la separazione tra i diversi traffici veicolari è sostituita dalla loro integrazione, l'inizio e la fine dell'isola ambientale devono essere evidenziati il più possibile e le parti di carreggiata destinate a parcheggio di autoveicoli deve risultare ben distinta dal resto degli spazi.

7. In prossimità di luoghi centrali e di aree pedonali è consentito realizzare disassamenti delle corsie rispetto all'asse stradale in modo da massimizzare il rallentamento dei veicoli, a mezzo di: allargamenti alternati dei marciapiedi; posizionamento di isole centrali spartitraffico; sfalsamento dei parcheggi qualora presenti, che devono essere collocati prima della disassamento su un lato della strada e dopo su quello opposto.

8. A seguito di qualsiasi intervento per la moderazione del traffico, in tutti i casi il transito dei mezzi di emergenza e di servizio non deve mai essere impedito.

CAPO 2 – SUOLO DURO

ART. 27 – MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI

1. Si definiscono marciapiedi parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

OBIETTIVI

2. La progettazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali deve perseguire i seguenti obiettivi:

- sicurezza degli utenti;
- garanzia del loro utilizzo attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione non deve essere inferiore a ml 1,50, esclusi gli eventuali elementi d'ingombro.

4. I marciapiedi devono essere realizzati, qualora sia possibile, su entrambi i lati della carreggiata stradale, e nel rispetto delle disposizioni del D.M. n° 503/96 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*), per consentire il transito dei portatori di handicap - in particolare di persone con ridotte o impedito capacità motorie e perciò facenti uso di carrozzine - oltre che di passeggini per trasporto di infanti.

5. Lo spazio del marciapiede deve essere diverso dalla corsia di circolazione dei veicoli e da un'eventuale fascia su cui collocare elementi diversi come a esempio, alberi, corpi per l'illuminazione, cestini portarifiuti, depositi di biciclette, ecc.,

6. La superficie deve essere antisdrucchiole, regolare e compatta, di materiale preferibilmente diverso da quello delle corsie veicolari; la finitura deve mantenere un livello di rugosità atto a consentire la percorribilità in modo agevole da parte del pedone e di persone con ridotta capacità motoria, oltre che di passeggini per trasporto di infanti. Deve avere una colorazione sempre distinguibile, che ne evidenzia in modo chiaro la sua percorribilità in una condizione di luce sia naturale che artificiale. È preferibile l'uso di materiale lapideo. Tuttavia è ammesso l'uso di un solo materiale; qualora ci si trovi in un particolare ambito d'interesse storico-paesaggistico, in tale caso è necessario introdurre una striscia di avvertimento che indichi ambiti con funzioni diverse.

7. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e le zone carrabili a esso adiacenti non deve mai superare i 15 cm. Qualora i marciapiedi siano separati dalla circolazione motorizzata per mezzo di aiuole, separatori e dissuasori di traffico, fossati, zone verdi, essi possono anche essere alla stessa quota della strada.

8. La pendenza trasversale deve essere uguale o maggiore dell'1% per consentire il deflusso superficiale delle acque meteoriche verso i canali di raccolta.

9. Nel caso di marciapiedi attrezzati per persone con ridotta capacità motoria, il raccordo tra il marciapiede e la carreggiata deve avere un abbassamento del bordo per una larghezza minima di ml 1,50, un dislivello massimo di cm 15 e una pendenza massima del 15%.

10. In corrispondenza delle fermate dei veicoli di trasporto pubblico il livello della piattaforma pedonale deve essere posto a un'altezza tale da consentire un'agevole salita e discesa dal mezzo da parte dell'utenza, nel rispetto delle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

11. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, ove effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette e allineamenti indicati di volta in volta dal Comune, nel rispetto delle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

12. È necessario evitare interventi di tombinatura e chiusura di corsi d'acqua e, in ogni caso, rispettare le norme di tutela

idraulica.

13. I percorsi pedonali devono consentire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine; quelli che si sviluppano in ambito urbano devono consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza (autoambulanze e vigili del fuoco). La loro larghezza, in questo caso, non può essere inferiore a ml 3,00.

14. Gli elementi d'ingombro (alberi isolati, impianti per l'illuminazione, sedute, cabine telefoniche, impianti tecnologici, pubblicità e informazioni, punti di raccolta dei rifiuti) debbono essere allineati e collocati in una fascia di ml 1,50 così da garantirne e facilitarne la gestione e manutenzione, oltre che la pulizia.

15. Ai lati i percorsi devono avere canalette in cls o pietra di larghezza pari a ml. 0,4. In presenza di marciapiedi o di percorsi di nuova costruzione è possibile dotare i loro profili di un disegno e di materiali la cui permeabilità al suolo garantisca caratteristiche e prestazioni consone a un veloce smaltimento delle acque meteoriche anche in caso di forti precipitazioni.

16. In caso di presenza di rampe devono essere pavimentare con lo stesso materiale dei percorsi pedonali e la loro pendenza non deve superare il 12% se lunghe fino a ml 0,50; l'8% se lunghe fino a ml 2,00; il 7% se lunghe fino a ml 5,00; il 5% se più lunghe di ml 5,00.

17. Quando possibile i marciapiedi devono essere costituiti anche di fasce non destinate al transito aventi larghezza minima di cm 25, se posizionate all'interno, e di cm 75 se esterne. Quest'ultimo spazio è destinato alla segnaletica, ai lampioni, ai cestini portarifiuti, a tabelloni pubblicitari, alle panchine, ai posteggi per le biciclette o a ostacoli diversi. Ove non sia possibile realizzare questa fascia attrezzata, segnaletica, lampioni, tabelloni, etc. dovranno preferibilmente essere posti sui muri degli edifici finitimi a una altezza minima di ml 2,20 (misurata all'estradosso degli elementi qui indicati), mentre tutti gli altri elementi dovranno essere posizionati ai lati del marciapiede e allineati.

ART. 28 – PISTE E PERCORSI CICLABILI E CICLOPEDONALI

1. Si definisco piste e percorsi ciclabili la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi e, per la parte dei percorsi ciclopedonali, fruibile anche dai pedoni.

OBIETTIVI

2. Nella progettazione, realizzazione e manutenzione delle piste e dei percorsi ciclabili e ciclopedonali devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:

- promuovere le forme di mobilità urbana eco-compatibili e non inquinanti
- definire il reticolo della mobilità lenta su tutto il territorio comunale in modo continuo, sicuro e confortevole, specialmente negli ambiti urbanizzati e con i sistemi di mobilità lenta sovraordinata;
- collegare attrezzature collettive pubbliche;
- incentivare punti di intermodalità con la rete del trasporto pubblico locale (tpl);

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

3. Il percorso ciclabile è definito come:

- pista ciclabile in sede propria: ossia lo spazio dedicato unicamente alla mobilità ciclistica e definito lateralmente da elementi di delimitazione dagli autoveicoli e dai pedoni;
- pista ciclabile contigua a marciapiede o corsia stradale: spazio dedicato unicamente alla mobilità ciclistica e definito lateralmente da elementi di delimitazione dagli autoveicoli e con una riga di segnaletica orizzontale bianca dalla parte riservata ai pedoni e/o da separatori fisici adeguati secondo norma.

4. La dimensione minima delle piste ciclabili a un solo senso di marcia deve essere pari a ml 1,50 (solo per tratti limitati la larghezza potrà essere pari a ml 1,00).

5. La dimensione minima delle piste ciclabili a doppio senso di marcia deve essere pari a ml 2,50 (solo per tratti limitati la larghezza potrà essere pari a ml 1,80).

6. I percorsi ciclabili devono essere separati rispetto alla carreggiata di scorrimento degli autoveicoli con elementi separatori di profondità minima pari a ml 0,50. Qualora non sia possibile è necessario che la sede dei percorsi sia opportunamente sopraelevata e/o protetta.

7. I percorsi ciclopedonali sono definiti come percorsi promiscui nei quali la mobilità ciclistica e pedonale può essere compresente. Se adiacenti alla carreggiata lo spazio dedicato ai percorsi ciclopedonali deve essere definito lateralmente da elementi di delimitazione dagli autoveicoli.

8. Al fine di favorire la mobilità lenta si suggerisce di definire la larghezza dei percorsi ciclopedonali pari ad almeno di ml 3,50.

9. I materiali consentiti per la pavimentazione dei percorsi ciclo-pedonali sono: asfalti, asfalti speciali e colorati, e preferibilmente terra stabilizzata.

10. I raggi di curvatura possono variare dai ml 10 ai ml 15 se attraversano aree verdi o agricole; dai 4 ai 5 ml quando vi siano numerosi incroci e accessi.

11. Il deflusso delle acque meteoriche deve essere favorito e la pendenza della sezione trasversale non deve essere mai inferiore al 2% e non superiore al 5%.

12. Le canalette di scolo laterali, se necessarie, devono avere una larghezza di ml 0,40. I materiali da utilizzare, a seconda del contesto, sono preferibilmente: pietra, porfido, acciottolato, laterizi pieni o erba.

13. Il fondo deve essere compatto, scorrevole e di buona qualità. In particolare, nelle aree urbane i percorsi possono essere realizzati con materiali tipo asfalto speciale e/o colorato e verniciato, battuto di cemento colorato e verniciato, garantendo soluzione di continuità di tipo estetico-funzionale nel contesto del paesaggio in cui si inseriscono. Nelle aree

extraurbane devono essere realizzati con terra battuta e, se necessario, stabilizzata con leganti. In questo caso è consentito l'uso di additivi (calce o resine) per la stabilizzazione dei materiali utilizzati in percentuali minime e nel rispetto dell'ambiente.

14. È vietata la realizzazione con autobloccanti in cls.

15. È consigliato di ridurre al minimo necessario l'uso di segnaletica verticale e comunque deve essere inserita con modalità che consentano il minore impatto visivo nel contesto del paesaggio in cui è si trova. Si predilige l'uso della segnaletica orizzontale.

16. È auspicabile definire, dove possibile, aree di sosta attrezzate in modo adeguato con spazi dedicati al ricovero e manutenzione delle biciclette.

17. Negli spazi urbani è altresì suggerita l'introduzione di aree di sosta attrezzate per la ricarica di batterie per le biciclette a pedalata assistita.

ART. 29 – PARCHEGGIO PUBBLICO E/O DI USO PUBBLICO

1. Sono così definite le aree o infrastrutture poste fuori della carreggiata, destinate alla sosta regolamentata o non dei veicoli (Dlgs 285/1992 “Codice della strada”, art 3, c.1, n° 34 e smi.).

OBIETTIVI

2. Una buona e corretta progettazione e funzionalità delle aree destinate a parcheggio devono essere perseguite a partire dai seguenti obiettivi:

- garantire adeguata permeabilità del suolo;
- mitigazione ambientale e il potenziamento vegetazionale, garantendo un’adeguata ombreggiatura degli spazi;
- ridurre la formazione di “isole di calore”;
- integrazione ambientale e paesaggistica rispetto al territorio circostante;
- realizzazione di spazi di manovra e di sosta ampi e compatibili con le esigenze dei soggetti portatori di handicap;
- aumento degli spazi con funzione di scambio intermodale tra trasporto pubblico locale (tpl), automobile e bicicletta.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

3. Gli spazi delle aree destinate a parcheggio devono essere alberati, ponendo a dimora essenze di alto fusto appartenenti a specie autoctone o tradizionali, poste in maniera da garantire l’ombreggiamento delle aree di sosta, con particolare attenzione all’irraggiamento solare durante la stagione estiva. La massima cura deve essere posta affinché gli alberi messi a dimora non interferiscano con gli spazi necessari per la manovra, la sosta e l’uso delle automobili.

4. È sempre preferibile definire il perimetro dell’area destinata a parcheggio con siepi e/o vegetazione arborea.

5. I parcheggi scoperti dovranno essere approntati utilizzando preferibilmente materiali permeabili per le zone di sosta, qualora compatibile con le esigenze di tutela ambientale del suolo e del sottosuolo. In rapporto alle specifiche caratteristiche dei luoghi, i posti auto potranno essere pavimentati, a titolo esemplificativo, anche in: materiali lapidei in lastre, masselli autobloccanti continui o “a griglia” in cemento pigmentato, altre pavimentazioni di tipo permeabile coerenti con i caratteri dei luoghi.

6. In genere, è consentita la pavimentazione in asfalto laddove non vengano pregiudicati l’immagine urbana e la necessaria quota di superficie permeabile, posto che la chiarezza e la riconoscibilità dei posti auto devono essere sempre garantite.

7. All’interno del parcheggio si deve sempre destinare un’area adeguatamente attrezzata per la sosta delle biciclette.

8. Ogni parcheggio a raso di nuova realizzazione deve essere "reversibile". Qualora il parcheggio non fosse più utilizzato e/o necessario, si deve prevedere la possibilità di destinare l’area a parcheggio a un altro scopo e uso pubblici.

9. Per ogni altra specifica si rimanda all’articolo 21 del Regolamento Edilizio del Piano degli Interventi – variante 4 del Comune di Silea; in particolare si tenga conto del comma 6 del citato articolo.

ART. 30 - PASSI CARRAI E ACCESSI

1. Il passo carraio è definito come un accesso a un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (Dlgs 285/1992 "Codice della strada", art 3, c.1, n° 37).

OBIETTIVI

2. L'obiettivo prioritario nella progettazione corretta e gestione degli accessi e passi carrai è quello di:

- evitare la formazione di condizioni pregiudizievoli per la sicurezza,
- non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
- agevolare il più possibile le manovre dei veicoli in ingresso o uscita dai passi carrai;
- limitare le immissioni sulle strade e sugli spazi pubblici o di uso pubblico.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

3. L'apertura di accessi, diramazioni e innesti su strade devono essere autorizzate dall'Ente proprietario della strada: in particolare si vedano art. 22 del Nuovo Codice della Strada e art. 7 dell'allegato al DM 19 aprile 2006, che in merito agli accessi specificano la loro localizzazione, configurazione e la sistemazione geometrica.

4. È sempre preferibile ricavare per ogni lotto un unico accesso carraio o immissione sulla strada.

5. In presenza di proprietà private che si affacciano su strada, di accessi carrai devono essere arretrati dal confine stradale dello spazio necessario per consentire la fermata del veicolo in ingresso al di fuori della carreggiata. Tale spazio di sosta deve avere una lunghezza non inferiore a ml 5,00, e comunque la sua collocazione e dimensioni non devono mai risultare pregiudizievoli per la sicurezza, il decoro, l'incolumità di persone e/o cose.

6. Nei casi di attività produttive e commerciali disposti sulle strade di attraversamento, si deve prevedere arretramenti dei cancelli di accesso ai lotti di uno spazio sufficientemente utile alla sosta provvisoria dei veicoli ingombranti in entrata, così da facilitarne l'accesso.

7. Nei casi in cui siano presenti superfici di raccordi tra il piano stradale, quello di accesso al passo carraio e quelli interno della proprietà, esse devono essere conguagliate entro la dimensione dello spazio di arretramento del passo carrabile, e, pertanto, su suolo di proprietà privata. La pendenza di tali superfici deve altresì essere controllata al fine di consentire il deflusso delle acque meteoriche superficiali in modo corretto e agevole, e preferibilmente sempre su superfici permeabili.

8. Per ogni altra specifica si rimanda all'articolo 22 del Regolamento Edilizio del Piano degli Interventi – variante 4 del Comune di Silea.

TITOLO IV: NORME SPECIFICHE

CAPO 1 – CENTRI STORICI

ART. 31 – CENTRI STORICI

1. Nel territorio del Comune di Silea i centri riconosciuti come tessuti urbani storici sono i nuclei di Silea (Melma), Cendon e Sant'Elena, dove vi è la presenza consolidata di edifici con valenza storica, artistica e/o di particolare pregio ambientale. Essi sono già individuati dal PAT e riproiettati nelle tavole di progetto del PI come zone territoriali omogenee A. I centri storici così definiti condensano nella loro forma l'identità e le caratteristiche principali del territorio, e possono svolgere un ruolo preminente di modello nella definizione dell'aumento della qualità architettonica e ambientale dei luoghi oltre che su l'intero territorio comunale.

OBIETTIVI

2. Nei centri storici il progetto deve perseguire l'obiettivo del mantenimento e/o recupero dei caratteri di valenza storica e paesaggistica del luogo.

INDIRIZZI

3. Il progetto di aggregazioni di volumi consentito dalle norme del PI deve sempre garantire l'omogeneità stereometrica delle parti e dei volumi edificati esistenti sulla base delle caratteristiche architettoniche presenti nel luogo in cui insiste, e a partire dal riconoscimento dei materiali della tradizione locale.

4. I caratteri morfologici dei centri storici devono rimanere inalterati e particolare attenzione deve essere posta agli allineamenti prevalenti definiti dalle preesistenze notevoli nonché alla ricomposizione formale dell'intorno degli edifici riconosciuti di valore storico-paesaggistico.

5. All'interno delle aree soggette a progetto unitario e/o indicate come zone di degrado, come specificato nelle NTO, siano esse pubbliche o private, il tipo di pavimentazione, quando possibile, deve essere omogeneo per l'intera unità urbanistica. In particolare deve essere garantita la permeabilità degli spazi non pavimentati dell'ambito di pertinenza degli edifici secondo norma delle NTO e del presente Prontuario.

6. È consigliato sostituire le parti pavimentate esistenti e/o degradate e realizzate con materiali non consoni con nuove pavimentazioni realizzate con materiali tipici della tradizione locale. Nel caso in cui ci si discosti dai caratteri riconosciuti è necessario motivare la scelta con una documentazione specifica che giustifichi il progetto in dettaglio e sia dimostrato un aumento effettivo delle prestazioni delle parti da sostituire e/o modificare.

7. È vietato l'utilizzo di manto bituminoso per la realizzazione di nuove pavimentazioni e/o sostituzioni come indicato nel precedente articolo.

8. Nei casi di aree private pavimentate in asfalto, si consiglia, in caso di rifacimenti, una sostituzione della pavimentazione con materiali tipici della tradizione locale.

9. Nelle aree pubbliche, se non imposte da altre norme, è preferibile non delimitare i confini con elementi fisici (recinzioni): nuove recinzioni sono sconsigliate.

10. Per le recinzioni esistenti di confine tra aree pubbliche e private o quelle private valgono le indicazioni già specificate nel presente Prontuario (in particolare si veda l'articolo 21). In tali casi è comunque vietata la sostituzione e/o rifacimento con materiali non appartenenti alla tradizione locale.

11. È suggerimento la definizione di un Piano del Colore degli edifici specifico per ogni centro storico da realizzare a partire da uno studio dei caratteri storico-paesaggistici e ambientali dei luoghi, al fine di conferire maggior riconoscibilità,

integrità e decoro ai luoghi di valore.

12. Al fine di un miglioramento del microclima e di un aumento della biodiversità anche in situazioni urbane consolidare va favorita la presenza di naturalità secondo diverse forme e in aggregazioni sistematiche: suolo permeabile, alberature, elementi naturali per il contrasto delle emissioni di CO₂.

13. È auspicabile una ridefinizione e riconfigurare del rapporto tra lo spazio pubblico dei centri storici con i corsi d'acqua confinanti, predisponendo anche una maggiore facilità di fruizione e accessibilità in sicurezza del corsi stessi da parte dei cittadini e delle specie animali autoctone.

14. Valgono comunque sempre gli indirizzi e le prescrizioni contenute nelle NTO del Comune di Sile.

CAPO 2 - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE IN AREA AGRICOLA

Gli indirizzi e le prescrizioni contenuti nel presente Capo 1 si applicano a tutti gli interventi di trasformazione localizzati nelle zone agricole (ZTO E). Essi hanno altresì valenza in relazione alle norme degli strumenti sovra-ordinati, e in particolare modo alle norme riportate all'interno del Piano Ambientale dell'ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, anche considerata la valenza e le caratteristiche peculiari dei territori del Comune di Silea inclusi all'interno dei confini del Parco stesso.

ART. 32 – MODALITÀ DI INTERVENTO DI NUOVA EDIFICAZIONE E/O AMPLIAMENTO

OBIETTIVI

1. Nella progettazione degli interventi dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi:
- rispettare i caratteri tipologici e costruttivi del patrimonio edilizio storico e rurale esistente;
 - rispettare la morfologia dei suoli e la natura dei luoghi di valore storico-paesaggistico;
 - miglioramento le situazioni di degrado o di deterioramento del paesaggio.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

2. Tutti gli interventi devono stabilire un rapporto armonico e rispettoso dei luoghi, considerando prioritari il valore del paesaggio storico circostante, la tipologia costruttiva e i materiali da costruzione tradizionali. In particolare le nuove edificazioni devono essere progettate garantendo la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.

3. In presenza di visuali di rilevanza paesaggistica e/o di particolari con ottici di pregio, oltre che di scorci ove siano presenti fabbricati tipici e di valore ambientale e/o architettonico, deve essere salvaguardato e mantenuto inalterato il più possibile lo stato dei luoghi. In caso di modificazione, ogni intervento deve avvenire solo ed esclusivamente per consolidare o migliorare tale stato facendo particolarmente attenzione a preesistenze di valore come: alberature d'alto fusto, coltivazioni circostanti, recinzioni dei fondi, percorsi vicinali, ecc.

4. In presenza di un fabbricato di valore storico, qualsiasi nuovo intervento e/o miglioramento di sue parti esistenti deve rapportarsi al fabbricato principale di riferimento, stabilendo sempre un insieme organico, sia dal punto di vista della dislocazione che da quello formale.

5. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti devono essere realizzati preferibilmente in aderenza a corpi di fabbrica esistenti.

6. La pianta degli edifici deve essere a forma rettangolare, o comunque regolare.

7. Lo sviluppo di volumi in aderenza a edifici preesistenti e la forometria delle facciate principali devono essere sempre allineati con il fabbricato di riferimento, mantenendo sempre un'articolazione corretta e armonica che tenda a disposizione preferibilmente di simmetria.

8. Nella realizzazione degli interventi devono sempre essere utilizzate tecnologie costruttive che tengano conto dell'uso di materiali tradizionali (mattone, pietra, legno, intonaco), almeno nella costruzione di parti a vista esterne (fronti, parti porticate, etc.). È altresì contemplato, e si incoraggia, l'uso di tecniche costruttive che promuovono materiali innovativi e della bioedilizia, in grado di concorrere all'aumento delle prestazioni dell'edificio in termini di risparmio energetico al fine aumentare i parametri di eco-sostenibilità in ogni nuovo intervento. E comunque la dislocazione degli edifici residenziali deve sempre garantire condizioni ottimali igieniche rispetto all'orientamento e all'isolazione, evitando le zone umide.

9. È possibile realizzare i nuovi interventi in deroga alla tipologia tradizionale. In tali casi gli edifici devono rispondere a un progetto documentato in modo approfondito e la cui progettazione di dettaglio sia accurata tanto da garantire il massimo risparmio energetico e confort ambientale dato dal riconoscimento dell'edificio energeticamente efficiente, come minimo, in classe A. Ogni intervento deve comunque essere valutato dall'Area Urbanistica, e collegialmente, dalla

Commissione Edilizia del Comune.

10. È necessario nascondere alla vista o mimetizzare in modo adeguato, e comunque garantendo il minor impatto visivo possibile, gli impianti tecnologici posti esternamente ai fabbricati (cisterne per il gas e per l'acqua, vasconi, contatori, etc.), ricorrendo all'uso di vegetazione naturale tipica della zona.

11. È vietato l'uso di tapparelle, di intonaci di rivestimento di tipo plastico, di canne fumarie in acciaio a vista.

12. Nella realizzazione delle coperture si deve/devono:

- avere due o quattro falde con la linea di colmo sempre parallela al lato maggiore;
- avere pendenza di falda uniforme e non superiore al 35%;
- evitare qualsiasi disegno con falde di copertura a quote diverse e sfalsate;
- avere il manto di copertura in coppi di laterizio e solo nel caso di nuove costruzioni sono ammessi materiali diversi (come a esempio: lastre in metallo, naturale o verniciato, tavelle di cotto);
- evitare le tegole di cemento e l'uso di guaine bituminose o simili;
- avere lo sporto della cornice di gronda non superiore a cm 60.

ART. 33 – MODALITÀ DI INTERVENTO NEGLI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI

OBIETTIVI

1. Nella progettazione degli interventi che riguardano gli spazi di pertinenza degli edifici deve essere definito un rapporto armonico con le preesistenze, con particolare attenzione alla tipologia degli edifici, la maglia poderale, le alberature e tutti gli elementi circostanti che strutturano il paesaggio.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

2. La destinazione delle superfici scoperte negli spazi di pertinenza degli edifici deve avere prevalentemente la funzione di orto e/o giardino.

3. All'interno dello spazio di pertinenza degli edifici è consentito pavimentare solo ed esclusivamente le superfici strettamente necessarie per ricavare gli accessi e utili alla movimentazione in sicurezza di mezzi. La pavimentazione deve comunque essere omogenea nell'uso dei materiali e coerente rispetto al disegno del suolo. In caso di rifacimenti o sostituzioni è consigliato l'uso di materiali tipici della tradizione locale, e comunque deve essere sempre garantita la permeabilità degli spazi non pavimentati dell'ambito di pertinenza.

4. È vietato l'utilizzo di pavimentazioni in asfalto e/o manto bituminoso.

5. In caso di nuova edificazione il sistema di accessibilità da utilizzare deve utilizzare strade preesistenti. Qualora la viabilità esistente non sia adeguata, è possibile realizzare un nuovo sistema di accesso che abbia il minor impatto possibile sui luoghi, privilegiando interventi che garantiscano la permeabilità dei suoli.

6. Non sono concessi gli sbancamenti, i riporti di terreno e gli scivoli di accesso a vani interrati. In ogni caso, sono vietate le alterazioni sensibili delle quote di campagna esistenti.

7. È vietato l'abbattimento di alberi d'alto fusto di pregio, se non per dimostrati motivi fitosanitari e/o di incolumità alle persone o cose per i quali è necessaria l'autorizzazione da parte del Comune e/o di enti sovra-ordinati. In tali casi devono essere piantumate essenze in quantità uguale, della medesima specie abbattuta.

8. Non è ammessa la tominatura e la canalizzazione dei corsi d'acqua, salvo che per ragioni igieniche, ambientali o funzionali. E comunque non ogni intervento eventuale deve essere valutato dall'Area Urbanistica e/o da Enti sovraordinati.

CAPO 2 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE E TUTELA

ART. 34 – MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

OBIETTIVI

1. La manutenzione delle aree verdi pubbliche e private, deve avvenire mantenendo il massimo decoro.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

2. Lo sfalcio dell'erba entro le aree non edificate, compresi i lotti interclusi inedificati, deve essere eseguito dai proprietari delle aree

3. Tutti gli spazi a verde devono avere un aspetto decoroso e ogni elemento estraneo e rifiuti in genere devono essere rimossi.

4. Lungo le strade private aperte al pubblico transito è preferibile piantumare con essenze arboree e/o arbustive autoctone, secondo gli indirizzi e le prescrizioni riportati nel presente Prontuario.

5. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm 10, sono vietati.

ART. 35 – TUTELA DELLA RETE ECOLOGICA

OBIETTIVI

1. Le opere di tutela della rete ecologica si misurano con il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio comunale;
- incremento della biodiversità e della naturalità;
- potenziamento dei fattori cardine per il raggiungimento della sostenibilità ambientale;
- miglioramento dei processi di rinaturalizzazione spontanea.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

2. Nelle aree boschive si deve mantenere la struttura della vegetazione tramite ripuliture, sfolli e diradamenti dei polloni nel caso di cedui, che devono essere eseguite con attrezzature manuali come motosega e decespugliatore; se necessario deve essere utilizzato il verricello per il trasporto del materiale vegetale fino alle strade.

3. Le nuove piantumazioni devono avere preferibilmente 1-2 anni e devono provenire da seme locale e/o essere allevati nei vivai della Regione. In fase iniziale di crescita si deve provvedere alla loro protezione con palo tutore e, se necessario, con shelter.

4. Le azioni di miglioramento dei boschi, di tipo strutturale e nella composizione floristica, cercano di favorire la trasformazione delle neoformazioni in boschi maturi di alto fusto.

Per raggiungere tale obiettivo è importante favorire le specie spontanee rispetto a quelle introdotte dall'uomo.

5. Nelle aree urbane è importante adottare misure di ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica. In tal senso è necessario provvedere all'impianto di filari alberati e siepi e l'introduzione di aiuole, ma soprattutto ricercare nuovi varchi per il verde che, distaccandosi dalle strade, si introduca nelle aree urbanizzate o da urbanizzare coinvolgendo e collegando piazze, parchi e giardini, percorsi.

6. È necessario evitare nuovi elementi antropici di disturbo alla continuità della rete ecologica. Nel caso in cui si proceda alla localizzazione di interventi di disturbo alla rete ecologica, è necessario adottare le tecnologie e accorgimenti in grado di minimizzare le interferenze indesiderate. Si deve altresì provvedere, a esempio, a realizzare corridoi artificiali in grado di consentire gli spostamenti della fauna stanziale o di passo, o

7. È sempre auspicabile realizzare strutture per favorire l'attraversamento faunistico e la costituzione di aree di rispetto con sistemi arborei ad arbustivi autoctoni capaci di consolidare e/o aumentare i fattori di biodiversità.

8. Gli elementi vegetali lineari e areali presenti sul territorio (siepi, filari, aree boschive), vanno sempre conservati e non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica.

ART. 36 – ALBERI MONUMENTALI (GRANDI ALBERI)

1. Per albero monumentale si intende ogni esemplare arboreo con uno sviluppo notevole che presenta un riconosciuto valore dal punto di vista:

- scientifico silvo-colturale ed economico date la sua età, l'altezza, la circonferenza del tronco e la proiezione della chioma a terra;
- naturalistico, estetico e paesaggistico dati il suo portamento, il contesto entro cui è inserito, la rarità, la specie e le caratteristiche fisiche (forma);
- storico-culturale, spirituale-religioso dati i racconti, leggende, le tracce presenti su cartografia storiche e le tradizioni popolari a esso eventualmente riferiti.

OBIETTIVI

2. Conservazione e salvaguardia.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

3. È vietato l'abbattimento se non per dimostrati motivi fitosanitari e/o di incolumità alle persone o cose per i quali è necessaria l'autorizzazione da parte del Comune e/o di enti sovraordinati.

4. Sono da evitare tutti gli interventi che possono compromettere l'integrità dell'albero. In caso di lavori relativi al sottosuolo, opere manutentive dei corsi d'acqua o comunque interventi nelle vicinanze degli alberi in oggetto, si dovranno porre in essere azioni di protezione e difesa del loro apparato radicale.

5. L'habitat circostante al grande albero deve essere mantenuto e conservato nei limiti del possibile, poiché concorre alla formazione del contesto di cui è riconosciuto il valore scientifico, paesaggistico, naturalistico e storico-culturale.

6. Si consideri comunque la L.R. 9 agosto 2002, n. 20 - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.